



# COMUNE DI GIANICO

## Provincia di Brescia

### AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

#### DETERMINAZIONE N. 242 DEL 08-11-2023

**OGGETTO: ART. 79 CCNL 16.11.2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023**

#### IL RESPONSABILE DI AREA DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

**Premesso che:**

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 26/01/2023 sono stati approvati il Documento unico di programmazione semplificato (DUPS), il Bilancio di previsione 2023/2025 e i relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 26/01/2023 è stato approvato il PEG 2023/2025;
- con Decreto del Sindaco n. 22 del 31/12/2021 sono stati individuati i Responsabili di Area;

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso che:**

- il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

**Richiamato** l'art. 79, comma 7 del CCNL 2019/2021 che dispone *“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”*;

**Dato atto**, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 che mantiene la suddivisione in:

- A. RISORSE STABILI (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di *«certezza, stabilità e continuità»* e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B. RISORSE VARIABILI (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della *“eventualità e variabilità”* e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e rese disponibili per la contrattazione integrativa;

**Dato atto** che il comma 3 prevede che *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.”*

**Richiamato** il comma 5, del sopra citato art 79, che prevede che *“Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita”*;

**Riscontrato**, in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale per l'anno 2022, che l'ente, nonostante abbia concluso la contrattazione integrativa in data successiva alla sottoscrizione del CCNL 2019/2021 (sottoscrizione del contratto integrativo anno 2022, in data 15/12/2022), non si è avvalso della possibilità di cui all'art. 79, comma 5, ultimo periodo, CCNL 2019/2021, di applicare gli incrementi di cui all'art. 79, comma 1, lett. b) e di cui al comma 3 nel fondo delle risorse decentrate anno 2022;

**Preso dunque atto** che gli incrementi di cui all'art. 79, comma 1, lett. b), del CCNL 16/11/2022, decorrenti dall'01/01/2021, di competenza degli anni 2021 e 2022, stante la loro natura di incremento obbligatorio, verranno inseriti quali risorse *una tantum* nella parte variabile del fondo delle risorse decentrate anno 2023;

**Rilevato** che invece l'incremento dello 0,22% del monte salari 2018, di competenza dell'anno 2022, calcolato sulla base delle tabelle 12 e 13 del conto annuale riferito all'anno 2018 e pari ad € 251,18 viste le istruzioni per la compilazione del conto annuale 2022, pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 23 dell'08 giugno 2023 - pag. 265, non potrà essere recuperato nella parte variabile del fondo anno 2023 e, pertanto, avuti riguardo ai principi contabili, nella predetta parte variabile del fondo 2023 verrà inserito solo quello di competenza anno 2023;

**Considerato** che quanto sopra esposto si estende allo 0,22% del monte salari 2018 riservato alle posizioni organizzative anno 2022 e di conseguenza lo 0,22% del monte salari 2018 per le posizioni organizzative, pari ad € 147,48, da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato, in conformità al recente parere ARAN prot. n. 1832 del 24/02/2023, sarà solo quello di competenza dell'anno 2023;

**Visto** l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

**Visto** l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

**Richiamate:**

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 04/04/2023 relativa alla nomina delegazione trattante di parte pubblica per la stipula della contrattazione decentrata integrativa anno 2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 31/10/2023 relativa all'aggiornamento pesatura degli incarichi di posizioni organizzativa ad elevata qualificazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 7/11/2023 relativa a "stanziamento risorse incrementali salario accessorio e indirizzi per la contrattazione giuridica del triennio giuridico 2023/2025 ed economico 2023";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 13/12/2022 relativa alla destinaizone dei proventi codice della strada anno 2023;

**Ricordati** i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

**Preso atto** che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalla decurtazione consolidata di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 pari ad € 1.847,13;

**Riscontrato** che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, infatti alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale, altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria Generale dello Stato;

**Richiamati:**

- l'art. 11 del D. Lgs n. 135/2018: *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*
  - a) *agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
  - b) *alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23."*

- l'art. 79, comma 6, del CCNL 2019/2021: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all’art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;*

**Rilevato**, pertanto, che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all’art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell’articolo 67 del Ccnl 21/05/2018 (DIFFERENZIALI PEO);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell’articolo 67 del Ccnl 21/05/2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art 79, comma 1, lettera b), € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2018;
- art 79, comma 1, lett. d): differenziali posizioni economiche di sviluppo per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-bis, differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell’anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all’art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall’ 01/01/2019, ai sensi dell’art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell’IMU;
- dall’01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 76 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall’art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 2017;
- fondi di derivazione dell’Unione europea;
- art 79, comma 3 - incremento, del fondo del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell’anno 2021;

**Preso atto** invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che, pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo in merito alla situazione del Comune di Gianico:

- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
- fondo del lavoro straordinario;

**Evidenziato** che la RGS, con circolare n. 18/2021 e circolare n. 25/2022, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale effettivamente erogato, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;

**Preso atto** che si è tenuto conto di quanto sopra esposto e ne si darà anche menzione apposita nella scheda SICI e nella tab. 15 del conto annuale del personale;

**Richiamato** l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che "il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

**Evidenziato** che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;

**Rilevato** che la Corte dei conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

**Considerato** che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M. del 13 maggio 2020, pubblicata in G.U. data 11/09/2020, hanno chiarito che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;

**Rilevato** che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la previsione dei cedolini che verranno emanati al 31/12/2023, come da indicazione fornita dalla RGS, con nota n. 179877, del 1° settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021, è inferiore (7,00 unità) a quello presente a tempo indeterminato alla data del 31/12/2018 (7,19 unità rapportate alla percentuale di part time, tenendo conto del rientro della funzione);

**Verificato** che, per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 non può essere adeguato in «aumento», come dimostrato dai conteggi esposti nell'ALLEGATO A) alla presente determinazione, ed è calcolato, tenendo conto del salario accessorio del segretario comunale per € 6.830,50 ed € 2.122,75 di quota retribuzione di posizione e risultato del dipendente in Unione poi rientrato con il rientro della funzione (secondo la quota di riparto), in € 65.292,26, come rappresentato nel prospetto a seguire

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	
	<b>ANNO 2016</b>
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	32.938,65
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI	
(con segno meno)	- 1.847,13
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	7.390,45
<b>TOTALE LORDO</b>	<b>38.481,97</b>
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	642,96
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	
<b>TOTALE VOCI ESCLUSE</b>	<b>- 642,96</b>
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO	19.622,75
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA PO ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)	
ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE (ALLEGGIAMENTO MAGGIORAZIONE, POSIZIONE E RISULTATO EVENTUALMENTE RAPPORATO ALLA % DI SEGRETARIA CONVENZIONATA ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL	6.830,50
UTILIZZO CAPACITA' ASSUNZIONALE ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno) -	
FONDO STRAORDINARIO	1.000,00
<b>TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA</b>	<b>65.292,26</b>

**Considerato** che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO B), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

## PARTE STABILE

- Art. 79, comma 1:
  - **lettera a):**
    - importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1 CCNL 2016/2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per € 32.295,69;
    - risorse stabili (art. 67, comma 2):
      - lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di € 582,40;
      - lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € 611,64;
      - lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni ad personam non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità, pari ad € 254,67;
  - **lettera b):** € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Quota di competenza dell'anno 2023, per un importo complessivo di € 676,00;
  - **lettera d):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data dell'01/01/2021, per € 1.595,50;
  - **lettera e):** trattamento accessorio personale trasferito per rientro della funzione dal 2019 € 7.390,45;
  - **lett. h):** incremento dotazione organica ai sensi del D.L. n. 34/2019, conv. in Legge n. 58/2019 (effettuato nell'anno 2020) € 425,81;
- art. 79 comma 1-bis differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (1° aprile 2023), tra B3 e B1 (n. 1 unità a tempo parziale 55,55% - per nove mensilità), pari ad € 468,66 (risorse non soggette al limite – conformità parere Aran CFL\_223);

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023, parte stabile, ammonta ad € 44.300,82;

## PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dall'art. 79 del CCNL 16/11/2022:

- comma 2, lettera a) – richiamo all'art. 67, comma 3, lett. a) CCNL 21/05/2018: sponsorizzazioni, nuove convenzioni, accordi di collaborazione – ISTAT € 1.417,00 (risorse fuori limite);
- comma 2, lettera a) - richiamo all'art. 67, comma 3, lett. c) CCNL 21/05/2018: incentivi funzioni tecniche € 2.914,50

- comma 2, lettera a) - richiamo all'art. 67, comma 3, lett. d) CCNL 21/05/2018: frazione di rito personale cessato anno precedente € 59,15;
- comma 2, lettera c) - richiamo all'art. 79 e comma 1, lett. c) art 98, CCNL 21/05/2018: proventi cds € 150,00;
- comma 2, lettera d): economie fondo lavoro straordinario anno 2022 € 333,67;

**Dato atto**, altresì, che per effetto dell'art 79, comma 5, del CCNL 2019/2021, alla parte variabile del fondo si aggiungono le seguenti voci:

- quota una tantum risorse art. 79, comma 1 lettera b) di competenza dell'anno 2021 e 2022; importo pari ad € 1.352,00 (risorse fuori limite);
- art 79, comma 3, per l'importo pari ad € 251,18. Importo calcolato in base al disposto che prevede l'incremento, del fondo e del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021 (risorse fuori limite) – quota 2023;

**Rilevato** che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023 - parte variabile – ammonta ad € 6.477,50;

**Preso atto** che lo stanziamento di bilancio relativo al salario accessorio delle posizioni organizzative per l'anno 2023 (retribuzione di posizione + retribuzione di risultato) è pari ad € 23.750,00, al quale si aggiunge l'incremento del budget delle posizioni organizzative, a titolo di retribuzione di risultato, escluso dal limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, pari allo 0,22% del monte salari 2018, secondo il "rapporto di forza" tra fondo risorse decentrate e salario accessorio delle posizioni organizzative anno 2021 – quota 2023, pari ad € 147,48, per un totale complessivo di risorse destinate alle posizioni organizzative di € 23.897,48;

**Rilevato** l'utilizzo effettivo di capacità assunzionale per € 4.463,12;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad € 50.778.32, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2023", ALLEGATO B) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il fondo così costituito consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 come dimostrato nel prospetto a seguire:

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017			
	ANNO 2016		ANNO 2023
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	32.938,65		50.778,32
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI			
78/2010 (con segno meno)	- 1.847,13		- 1.847,13
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	7.390,45		
<b>TOTALE LORDO</b>		<b>38.481,97</b>	<b>48.931,19</b>
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	642,96		10.202,55
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)			
<b>TOTALE VOCI ESCLUSE</b>		<b>642,96</b>	<b>10.202,55</b>
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO		19.622,75	23.897,48
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA PO ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)			- 147,48
ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE (GALLEGGIAMENTO MAGGIORAZIONE, POSIZIONE E RISULTATO) EVENTUALMENTE RAPPORTATO ALLA % DI SEGRETERIA CONVENZIONATA	6.830,50		5.982,38
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL			
UTILIZZO CAPACITA' ASSUNZIONALE ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno) -			- 4.463,12
FONDO STRAORDINARIO		1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA</b>		<b>65.292,26</b>	<b>64.997,90</b>
<b>ADEGUAMENTO LIMITE ART. 33 di 34/2019</b>	- 1.518,19		
<b>LIMITE ART. 23, CO. 2, ADEGUATO AI SENSI ART. 33, D.L. N. 34/2019</b>		<b>65.292,26</b>	
<b>DECURTAZIONE DA OPERARE</b>			-

**Tenuto conto** che il Fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

Preso atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative;

**Rilevato che**, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le somme, il cui utilizzo è vincolato, relative a:

1. progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente;
2. indennità di comparto (quota a carico fondo)

Considerato che:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";
- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

**Richiamato** il D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Richiamati gli articoli 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista l'art. 3 della Legge n. 241/1990;

Visto il proprio parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;

### **DETERMINA**

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) Di costituire, ai sensi dell'art 79 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023, per un importo complessivo di € 50.778,32, come da ALLEGATO B) alla presente Determinazione;
- 3) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e circolari interpretative;
- 4) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2023 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2023 afferenti alla spesa del personale;
- 5) Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

<b>ISTITUTO</b>	<b>IMPORTO</b>
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	8 400,47
Indennità di comparto (Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004)	3.431,98

- 6) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011



e del D. Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2023, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2024, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;

- 7) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2023, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 8) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- 9) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 10) di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso del competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni.

**ALLEGATO A**  
**CALCOLO ADEGUAMENTO DEL LIMITE DI CUI ALL'ART. 23, COMMA 2, DEL D. LGS N. 75/2017, SECONDO LA**  
**PREVISIONE DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 2, DEL D.L. N. 34/2019, CONVERTITO IN LEGGE N. 58/2019**

<b>LIMITE 2016</b>	<b>65.292,26</b>
fondo 2018	38.084,38
budget p.o. 2018	19.367,08
<b>totale 2018</b>	<b>57.451,46</b>
n. dipendenti 31/12/2018 totali	7,19
n. dipendenti 31/12/2018 solo indeterminato	7,19
<b>QMP</b>	<b>7.990,47</b>

*dato consolidato / voci rilevanti*  
*dato consolidato / voci rilevanti*  
*stanziamento*  
*aventi diritto trattamento accessorio*  
*da applicare a nuove unità assunte*

<b>ANNO DI VERIFICA - 2023</b>			
NUMERO CEDOLINI EMESSI	CEDOLINI	% p.t.	valore
	84		84,00
TOTALE CEDOLINI / UNITA' (diviso 12 mensilità)			<b>7,00</b>
<b>Δ (differenziale dotazione)</b>	<b>-</b>		<b>0,190</b>
<b>ADEGUAMENTO 2023</b>			<b>-1.518,19</b>
<b>LIMITE 2016 ADEGUATO</b>			<b>65.292,26</b>

**COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - COMUNE DI GIANICO -ANNO 2023  
CCNL 2019/2021**

<b>UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018</b>	<b>32.295,69</b>
<b>Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2</b>	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)	254,67
RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D)	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E) - OBBLIGHI DI LEGGE	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E) - SCELTE DEGLI ENTI	7.390,45
IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) - SOLO REGIONI	
INCREMENTO PER AUMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE ART. 67, COMMA 2, LETT. H)	
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G)	
<b>Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2019/2021</b>	
INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. - ART. 79 COMMA 1 LETT. C) NUOVE ASSUNZIONI ART. 33 D.L. n. 34/2018	425,81
<b>TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2</b>	<b>8.070,93</b>
<b>Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2</b>	
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	582,40
DIFFERENZIALI / PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	611,64
<b>Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 1</b>	
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) - 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018	676,00
DIFFERENZIALI / PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 79 COMMA 1 LETTERA D)	1.595,50
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 BIS - DIFFERENZIALI D3 E B3 - DALL'01/04/2023	468,66
<b>TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2</b>	<b>3.934,20</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>44.300,82</b>
<b>Risorse variabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 3</b>	
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) SE ATTIVITA' ORDINARIAMENTE RESE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ICI	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA - SPESE COMPENSATE	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - CENSIMENTO ISTAT	
FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D)	59,15
MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F)	
RISORSE PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DA GIOCO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA G)	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA K)	
<b>Risorse variabili soggette al limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 2</b>	
1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 79 COMMA 2 LETTERA B)	
SCELTE ORGANIZZATIVE GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA - ART. 79 COMMA 2 LETTERA C)	
SCELTE ORGANIZZATIVE GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA - ART. 79, COMMA 2, LETT. C) E 98, COMMA 1, LETT. C) - PROVENTI C.D.S.	150,00
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2</b>	<b>209,15</b>
<b>Risorse variabili NON soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 3</b>	
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) - ATT.TA' NON ORDINARIAMENTE RESE	1.417,00
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) -CORTE DEI CONTI SEZ AUTONOMIE N. 34/2016	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - PROGETTAZIONI INTERNE D.LGS. 163/2006	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA SPESE CONTROPARTE	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 36/2023 (FUORI LIMITI DAL 2018)	2.914,50
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 1 COMMA 1091 - IMU E TARI	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - CENSIMENTO ISTAT	
RISORSE STANZIATE DA REGIONI E CITTA' METROPOLITANE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA J)	
...	
<b>Risorse variabili NON soggette al limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 1, 2 E 3</b>	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 79 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - QUOTA RELATIVA ANNO 2021 E 2022 INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) E COMMA 3 CCNL 2019/2021 - 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018	1.352,00
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 79 COMMA 2 LETTERA D)	333,67
0,22% MONTESALARI 2018 QUOTA FONDO - ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 - quota 2023	251,18
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2</b>	<b>6.268,35</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>6.477,50</b>
<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE</b>	<b>50.778,32</b>
<b>DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE</b>	<b>40.575,77</b>
<b>DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE</b>	<b>10.202,55</b>
<b>Decurtazioni</b>	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)	1.847,13
DECURTAZIONE PER APPLICAZIONE DELL'ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 (SUPERAMENTO "TETTO" 2016)	
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER DISPOSIZIONI DI LEGGE	
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER SCELTE DISCREZIONALI	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUIES DEL D.LGS. 165/2001)	
ALTRE DECURTAZIONI....	
<b>TOTALE DECURTAZIONI</b>	<b>1.847,13</b>
<b>TOTALE FONDO UTILIZZABILE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI</b>	<b>48.931,19</b>

**ALLEGATO B**

Sulla presente determinazione si rilascia Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DI AREA DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA  
Rag. Rinaldi Laura

*Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



# COMUNE DI GIANICO

## Provincia di Brescia

### AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

**DETERMINAZIONE  
N. 242 DEL 08-11-2023**

**OGGETTO: ART. 79 CCNL 16.11.2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE  
PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" - COSTITUZIONE FONDO ANNO  
2023**

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

**Sulla presente determinazione si rilascia** parere Favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i..e visto che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5 e dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.:

**IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO- FINANZIARIA**  
*Rag. Rinaldi Laura*

*Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



# COMUNE DI GIANICO

## Provincia di Brescia

**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE  
N. 242 DEL 08-11-2023**

**OGGETTO: ART. 79 CCNL 16.11.2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE  
PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" - COSTITUZIONE FONDO ANNO  
2023**

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

La presente determinazione viene pubblicata il 13-11-2023 all'Albo on-line per 15 giorni consecutivi e contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Gianico 13-11-2023

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
*(Nominativo leggibile nel certificato di firma)*

*Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*